

Finlombarda Gestioni SGR S.p.A.

STATUTO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI: DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita la società per azioni denominata "Finlombarda Gestioni - Società di gestione del risparmio S.p.A." ed, in breve, "Finlombarda Gestioni SGR S.p.A." (di seguito "la Società").

La società fa parte del Gruppo Finlombarda. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale e sede secondaria in Milano e potrà istituire sedi secondarie, filiali ed uffici in Italia e all'estero, con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Titolo II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società, ottenute le prescritte autorizzazioni dalle Autorità competenti, ha per oggetto l'esercizio delle attività e dei servizi previsti dagli articoli 33 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dai relativi regolamenti attuativi e dalla normativa tempo per tempo vigente, e in particolare:

- la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento di ogni tipo e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di organismi di investimento collettivo del risparmio di propria o altrui istituzione, mediante investimenti aventi ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili, non escluse le universalità di beni;

- lo svolgimento nei Paesi dell'Unione Europea delle attività di cui al paragrafo precedente ammesse e non ammesse al mutuo riconoscimento e la prestazione negli Stati extracomunitari dei propri servizi, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente;

- l'esercizio delle attività connesse che consentano di promuovere e sviluppare l'attività esercitata, la prestazione dei servizi accessori anche di consulenza e lo svolgimento delle attività strumentali ed ausiliarie rispetto a quelle esercitate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. Nell'ambito del proprio oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente, la Società potrà svolgere funzioni di promotore e/o di gestore di organismi di investimento collettivo

del risparmio sia italiani che esteri e potrà assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese italiane ed estere, con attività analoga, affine o connessa alla propria purché non nei confronti del pubblico; potrà contrarre mutui e ricorrere a forme di finanziamento di qualunque natura e durata; potrà concedere garanzie, mobiliari e immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, pegni ed ipoteche a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società ed imprese nelle quali abbia interessenze o partecipazioni; e potrà esercitare in genere qualsiasi ulteriore attività e compiere ogni altra operazione inerente, connessa o utile al conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione dell'attività bancaria e di ogni altra attività vietata o riservata a norma di legge.

Titolo III

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 1.871.430 (unmilioneottocentosettantunomilaquattrocentotrenta), diviso in n. 187.143 (centottantasettemilacentotrentatré) azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 ciascuna.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti conferiti dalla legge.

Articolo 6 - Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto, salvo il caso in cui siano state create azioni fornite di diritto di voto subordinato al verificarsi di condizioni non meramente potestative, azioni prive di diritto di voto od azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti.

Le azioni possono essere liberate esclusivamente mediante conferimento in denaro.

La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni di legge.

Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Articolo 7 - Diritto di recesso

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consenta un cambiamento significativo dell'attività sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti il diritto di voto

o di partecipazione.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il diritto di recesso compete inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto. Entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro imprese della delibera che legittima l'esercizio del diritto di recesso, o entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto se la legittimazione del diritto di recesso derivi da un fatto diverso, l'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicato all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con l'indicazione delle generalità e del domicilio del recedente, del numero e della categoria delle azioni per le quali si vuole esercitare il recesso. Le azioni per le quali il recesso viene esercitato non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se entro 90 (novanta) giorni la società revoca la delibera che lo ha legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali esercitano il recesso al valore da determinarsi ai sensi del successivo art. 8.

Articolo 8 - Valore delle azioni dei Soci recedenti

Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'Organo Amministrativo sentiti gli organi di controllo e tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Lo stesso Tribunale provvede sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c. Il procedimento di liquidazione si attua con le modalità ed i termini di cui all'art. 2437 quater c.c.; comunque il rimborso delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla comunicazione del

recesso medesimo fatta alla società, salvo venga deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 9 - Patrimonio della Società e patrimoni dei fondi gestiti

Il patrimonio della Società costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti, rispetto al patrimonio di ciascuno dei fondi (o comparti di fondi) o ad altri patrimoni gestiti dalla Società. Allo stesso modo tali patrimoni sono tra loro, ad ogni effetto, autonomi e distinti.

Sui fondi e sui patrimoni gestiti dalla Società non sono pertanto ammesse azioni dei creditori della Società medesima. Ugualmente le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle rispettive quote di partecipazione ai fondi.

Articolo 10- Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni ordinarie e di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria. L'assemblea con apposita delibera adottata in sede straordinaria potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili. Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII, capo V del Libro V del codice civile.

Articolo 11 - Altri strumenti finanziari

La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria. La società può emettere detti strumenti finanziari per somma non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso d'inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione, le modalità di rimborso. Gli strumenti finanziari che condizionino tempi ed entità di rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII del capo V del Libro V del codice civile. Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI del capo V del Libro V del codice civile.

Titolo IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12 - Convocazione

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione in tutti i casi previsti dalla legge e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, possono essere tenute sia nella sede sociale sia in altro luogo, purché nel territorio dell'Unione Europea, da indicare nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo comunque inoltrato al domicilio risultante dal libro soci. Nel caso di comunicazione avvenuta a mezzo telefax, posta elettronica e altri analoghe modalità, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente comunicati dal socio ed espressamente risultanti dal libro soci. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno e il luogo per le successive convocazioni, nell'eventualità in cui in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Si reputano tuttavia regolarmente costituite in forma totalitaria le Assemblee, comunque convocate, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. In tali ipotesi, ciascuno dei partecipanti può tuttavia opporsi alla deliberazione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Articolo 13 - Partecipazione

Il diritto d'intervento e la rappresentanza nelle assemblee ordinarie e straordinarie sono regolati dalla legge.

Per la regolarità della costituzione delle assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le norme di legge.

Articolo 14 - Presidenza

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 19, o da altra persona eletta con voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea di accertarne la regolare costituzione e il diritto di intervento dei soci, nonché di dirigerne e regolarne lo svolgimento.

Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio

designato dall'assemblea su proposta del Presidente stesso. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Articolo 15 - Deliberazioni

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera su tutti gli oggetti rimessi alla sua competenza per legge e per statuto.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e di quelle straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze previste dalla legge nei singoli casi e, comunque, con voto palese.

Le votazioni relative alle cariche sociali vengono effettuate a maggioranza relativa dei voti. In caso di parità di voti tra più candidati si procede ad una ulteriore votazione di ballottaggio. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

Titolo V

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 16 - Composizione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri. Ad eccezione dei primi nominati con l'atto costitutivo, essi sono nominati dall'assemblea previa determinazione del loro numero, per uno o più esercizi, con un massimo di tre, e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dell'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Qualora la maggioranza degli amministratori dovesse venire meno, quelli rimasti in carica convocano l'assemblea perché provveda a sostituire i mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio d'Amministrazione è stato ricostituito. In caso di rinuncia da parte dell'amministratore al suo ufficio si applica l'art. 2385 c.c. La cessazione degli amministratori dal proprio ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro 30 (trenta) giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

Articolo 17 - Requisiti

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati,

decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 18 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

Oltre alle materie non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'acquisto e la vendita di immobili, la costituzione di garanzie reali sugli stessi ad eccezione di acquisti e vendite effettuati nell'ambito della gestione di fondi immobiliari;
- l'approvazione dei regolamenti dei fondi e relative modifiche;
- la nomina e la revoca dei dirigenti;
- l'istituzione, la soppressione di succursali e di uffici di rappresentanza.

Al Consiglio d'amministrazione, in luogo dell'Assemblea dei soci, competono le decisioni relative a:

- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis codice civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede all'interno del territorio nazionale;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Le decisioni dell'organo amministrativo sulle predette materie devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

Articolo 19 - Presidenza

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione, se non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina fra i suoi componenti il Presidente. Nella medesima sede esso potrà provvedere altresì alla nomina di un Vice Presidente.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente, se nominato; nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le loro funzioni saranno assunte dall'amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario anche estraneo alla Società.

Articolo 20 - Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia presso la sede sociale sia altrove purché nel territorio dell'Unione Europea - su convocazione del Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 19 - ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione della data, luogo e ora della riunione, oltreché dell'ordine del giorno, deve essere inviato al domicilio di ciascun Consigliere e Sindaco effettivo, di regola con lettera raccomandata o con telefax spediti 3 (tre) giorni prima e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima a mezzo telefax o telegramma.

Nel caso di ricorso al fax, alla posta elettronica o ad altri mezzi simili, gli avvisi dovranno essere spediti al numero telefonico, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultano da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche in assenza di formale convocazione quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali;

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 18.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 21 - Deliberazioni

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e controfirmate dal Segretario dello stesso Consiglio.

Articolo 22 - Delega dei poteri

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega nel rispetto della legge e delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza, ad uno o più Amministratori delegati.

Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2381 quarto comma del Codice Civile nonché quelle previste dall'articolo 18 del presente Statuto.

Per determinate attività o singoli negozi, il Consiglio potrà conferire poteri, con la relativa firma sociale, a singoli Consiglieri, determinando i limiti e le modalità di esercizio dei poteri conferiti.

I Consiglieri cui siano stati delegati poteri a norma dei commi precedenti riferiscono alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle decisioni assunte nell'esercizio dei poteri delegati.

Articolo 23 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, rispettivamente determinandone poteri, attribuzioni ed eventualmente compenso, nel rispetto della legge e delle vigenti disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.

Articolo 24 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi nonché la firma sociale spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci ai sensi del precedente articolo 19.

La firma sociale spetta altresì all'Amministratore Delegato e/o agli Amministratori Delegati per gli atti compresi nelle rispettive attribuzioni.

Di fronte ai terzi e in giudizio la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione ai sensi del precedente articolo 19.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire inoltre la firma sociale a dirigenti, funzionari o dipendenti della Società con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire mandati e

rilasciare procure anche ad estranei alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Articolo 25 - Compensi

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea. Tale deliberazione una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione assembleare.

Gli emolumenti per gli amministratori titolari delle cariche sociali vengono, di volta in volta, determinati dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.

Titolo VI

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 26 - Nomina

L'assemblea ordinaria potrà a sua scelta affidare il controllo contabile ad un Revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 27 - Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 c.c. Essi sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci. L'Assemblea alla loro nomina, ne determina il compenso per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Articolo 28 - Controllo Contabile

Il Revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro

conservato presso la sede sociale. L'assemblea nel nominare il revisore deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2490 quinquies c.c. In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo revisore. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.

Articolo 29 - Requisiti

Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Titolo VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 30 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla predisposizione del bilancio sociale.

Articolo 31 - Utili

L'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio delibera in merito al riparto dell'utile netto, dedotta la quota da destinarsi all'accantonamento a riserva legale a norma dell'articolo 2430 del codice civile, nonché le ulteriori somme da destinarsi, su proposta degli amministratori, alla costituzione di ulteriori accantonamenti a fondi o a riserve. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale, secondo il termine fissato dall'assemblea. I dividendi non riscossi nel termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui sono diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri previsti dalla legge.

Articolo 33 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.

FIRMATO: FRANCESCO GALLOTTI - MARCO LOVISETTI NOTAIO L.S.